UISP PROV.LE MODENA

Codice Affiliazione: h040019
Data affiliazione: 2016-09-01
Comitato: UISP COMITATO TERR.LE MODENA

CIRCOLARI

CIRCOLARE n. 13/2016-2017 – Collaborazioni sportive e Ispettorato del Lavoro.

Pubblicato il: 05/12/2016

L'Ispettorato del Lavoro interviene sulla materia con la Lettera Circolare del 1° dicembre 2016 offrendo alcuni elementi di chiarimento.

La necessità di intervento era stata già manifestata dal Ministero del Lavoro con la nota del 21 febbraio 2014 prot. n. 4036 in cui il Dicastero evidenziava la necessità

"*di farsi promotore, d'intesa con l'INPS, di iniziative di carattere normativo, volte ad una graduale introduzione di forme di tutela previdenziale a favore di soggetti che, nell'ambito di associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, nonché dagli Enti di promozione sportiva, svolgono attività sportiva dilettantistica nonché attività amministrativo-gestionale non professionale ex art.67, comma 1 lett.m ultimo periodo del TUIR".*

In attesa che il Legislatore intervenga in materia, **esaminiamo quanto espresso a livello di mera interpretazione amministrativa** che, ricordiamo, non vincola la valutazione del giudice**.**

L'Ispettorato evidenzia l'assenza di un quadro normativo chiaro ma anche l'assenza di un indirizzo interpretativo univoco in sede giurisprudenziale.

È necessario però partire dal dato normativo: i rapporti di collaborazione nel mondo dello sport dilettantistico trovano la loro disciplina

- nell'art. 90 della L. n. 289/2002 e ss. modificazioni[i],
- nel D.L. n. 136/2004 (conv. da L. n. 186/2004)[ii],
- nell'art.67, comma 1 lett. m), del TUIR[iii],
- nonché nel D.Lgs. n. 81/2015[iv],

che costituiscono gli unici riferimenti normativi per definire il trattamento fiscale e previdenziale di tali rapporti unitamente alle regole dettate dalla Legge n. 91 del 1981[v] per lo sport professionistico.

L'esame delle norme sopra citate consente di affermare che la volontà del Legislatore in questi ultimi anni è stata certamente quella di "***riservare ai rapporti di collaborazione sportivo dilettantistici una normativa speciale, volta a favorire e ad agevolare la pratica dello sport dilettantistico, rimarcando le specificità di tale settore che contempla anche un trattamento differenziato rispetto alla disciplina generale che regola i rapporti di lavoro".***

Venendo al merito di tali rapporti l'Ispettorato pone preliminarmente l'attenzione su due aspetti:

1. **qualifica del soggetto che eroga il compenso:** ciò che conta è che le collaborazioni vengano svolte a favore di organismi che perseguono finalità sportive dilettantistiche riconosciuti dal C.O.N.I., come sostenuto da parte della giurisprudenza[vi] e dalla Direzione interregionale del lavoro di Napoli (decreto del 29 ottobre 2015). Avendo lo Stato conferito al CONI la funzione di "*unico certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni sportive dilettantistiche*"[vii], l'iscrizione nel Registro CONI rappresenta requisito indispensabile;
2. **natura delle prestazioni svolte dal collaboratore.** Le prestazioni sono analiticamente indicate dal legislatore attraverso l'art. 67 del TUIR[viii] e vi sono ricomprese anche le attività didattiche[ix].

L'Ispettorato ritiene però necessario verificare anche

"*<u>sulla base delle indicazioni fornite dalle singole Federazioni che attuano il riconoscimento della ASD/SSD</u>, quali sono le attività necessarie per garantire l'avviamento e la promozione dello sport e le qualifiche dei soggetti che devono attuare tali attività. A solo titolo di esempio è possibile citare: gli istruttori, gli addetti al salvamento nelle piscine, i collaboratori amministrativi e ogni altra figura espressamente prevista dai regolamenti federali per lo svolgimento dell'attività".*

L'Ispettorato chiarisce inoltre che:

1. la titolarità di un attestato di partecipazione a corsi indetti dagli organismi dell'ordinamento sportivo necessari per il conseguimento della qualifica di istruttore, allenatore, addetto al salvamento, ecc., così come la loro iscrizione in albi o elenchi tenuti dalle Federazioni o dal CONI ***"non rappresenta in alcun modo un requisito, da solo sufficiente, per ricondurre tali compensi tra i redditi di lavoro autonomo, non essendo tale qualifica requisito di professionalità, ma unicamente requisito richiesto dalla federazione di appartenenza per garantire un corretto insegnamento della pratica sportiva***".
2. è possibile quindi fare ricorso ai c.d. rimborsi forfettari/compensi sportivi al verificarsi delle seguenti condizioni:

- che l'associazione/società sportiva dilettantistica sia regolarmente riconosciuta dal CONI attraverso l'iscrizione nel registro delle società sportive;
- che il soggetto percettore svolga mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti e delle indicazioni fornite dalle singole federazioni, tra quelle necessarie per lo svolgimento delle attività sportivo-dilettantistiche, così come regolamentate dalle singole federazioni.

Da ultimo l'Ispettorato ricorda che la stessa regolamentazione prevista dal decreto legislativo n. 15/2016, in attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, che attribuisce al Coni la competenza per il riconoscimento "*delle professioni di maestro di scherma, allenatore, preparatore atletico, direttore tecnico sportivo, dirigente sportivo e ufficiale di gara",* deve essere intesa come uno strumento <u>volto a fissare i criteri che consentono **anche a soggetti stranieri** la possibilità di svolgere in Italia le attività sopra elencate</u>.

Note

[i] **Il comma 3 dell'art.90 della Legge 289/2002** recita

"Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. *a) all'articolo 81, comma 1, lettera m), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.";*
2. *b) all'articolo 83, comma 2, le parole: "a lire 10.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "a 7.500 euro".*

[ii] **7. Disposizioni in materia di attività sportiva dilettantistica.**

1. *"In relazione alla necessità di confermare che il CONI è unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni dilettantistiche, le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, si applicano alle società ed alle associazioni sportive dilettantistiche che sono in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI, quale garante dell'unicità dell'ordinamento sportivo nazionale ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni.*
2. *Il CONI trasmette annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle entrate, l'elenco delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi"*

[iii] **Art. 67. Redditi diversi**

"1. Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente: (….) m) le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e quelli erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche".

[iv] **Decreto legislativo 15/06/2015 n. 81 - Art. 2. Collaborazioni organizzate dal committente**

"1. A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.

2. *La disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione con riferimento:*
3. *a) alle collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali*

comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore;

4. *b) alle collaborazioni prestate nell'esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali;*
5. *c) alle attività prestate nell'esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni;*
6. *d) alle collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., come individuati e disciplinati dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;*

d-bis) alle collaborazioni prestate nell'ambito della produzione e della realizzazione di spettacoli da parte delle fondazioni di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 [2].

3. *Le parti possono richiedere alle commissioni di cui all'articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, la certificazione dell'assenza dei requisiti di cui al comma 1. Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro.*
4. *Fino al completo riordino della disciplina dell'utilizzo dei contratti di lavoro flessibile da parte delle pubbliche amministrazioni, la disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione nei confronti delle medesime. Dal 1° gennaio 2017 è comunque fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di stipulare i contratti di collaborazione di cui al comma 1."*

[v] In particolare l'articolo 2 prevede che *"Ai fini dell'applicazione della presente legge, sono sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica".*

[vi] Tra le diverse pronunce l'Ispettorato ricorda la sentenza della Corte di appello di Milano 1172/14 del 10 dicembre 2014

[vii] Vedi nota n.2

[viii] Vedi nota n.3

[ix] Come chiarito grazie alla norma di interpretazione autentica di cui all'art. 35, comma 5, del D.L. n. 207/2008, convertito da L. n. 14/2009 e ribadito dallo stesso Enpals con la Circolare n. 18 del 9.11.2009.

Circolare redatta da:

ARSEA S.r.l.
Servizi per l'Associazionismo

Uisp Nazionale

L.go Nino Franchellucci, 73
00155 - Roma